



CAMERA DI COMMERCIO
CREMONA - MANTOVA - PAVIA

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA**

**(Approvato con
deliberazione del Consiglio Camerale
n. 23 del 29/09/2025.**

Entrata in vigore: 11/10/2025)



SOMMARIO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 – DEFINIZIONI	3
Art. 2 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 3 – PRINCIPI	4
Art. 4 – ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI INVITI.....	5
Art. 5 – RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP).....	6
Art. 6 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	7
Art. 7 – LA COMMISSIONE GIUDICATRICE	7
SEZIONE II – PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI	10
Art. 8 – PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA	10
Art. 8.1. – AFFIDAMENTO DIRETTO.....	12
Art. 8.2 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA.....	13
Art. 9 – INDAGINI DI MERCATO.....	14
Art. 10 – ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI	15
Art. 11 – I CONTROLLI SUGLI OPERATORI ECONOMICI.....	16
SEZIONE III – CONTRATTO ED ESECUZIONE.....	18
Art. 12 – IL CONTRATTO.....	18
Art. 13 – SUBAPPALTO	19
Art. 14 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) – CODICE UNICO DI PROGETTO	19
Art. 15 – TRACCIABILITÀ FINANZIARIA	19
Art. 16 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, L’ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE E I PAGAMENTI.....	19
SEZIONE IV – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE.....	21
Art. 17 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE.....	21



SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) **Camera di Commercio:** Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona-Mantova-Pavia (abbreviata in Camera di Commercio);
 - b) **Codice:** Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);
 - c) **RUP:** Responsabile Unico di Progetto (art. 15 del Codice);
 - d) **DL:** Direttore dei Lavori (art. 114 del Codice);
 - e) **DEC:** Direttore dell'Esecuzione del Contratto (art. 114 del Codice);
 - f) **RdA:** Richiesta di Acquisto, ossia documento con cui un qualsiasi Ufficio/Servizio della Camera di Commercio fornisce l'input all'Area/Ufficio competente per iniziare le attività di approvvigionamento di un lavoro, di un servizio o di una fornitura;
 - g) **RdO:** Richiesta di Offerta, ossia documento che viene trasmesso ai fornitori contenente le caratteristiche tecniche ed economiche nonché le condizioni di esecuzione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura;
 - h) **CUP:** Codice Unico di Progetto è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
 - i) **CIG:** Codice Identificativo Gara è il codice che identifica di una procedura di selezione del contraente e il suo monitoraggio (legge 16 gennaio 2003, n. 3).
2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'allegato I.1 del Codice.

Art. 2 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e procedure applicate dalla Camera di Commercio per l'affidamento e la gestione dei contratti di appalto di valore stimato inferiore alle soglie europee (c.d. "contratti sotto soglia"), di cui al libro II "Dell'appalto", parte I, "Contratti di importo inferiore alle soglie europee" del Codice.
2. Nel caso in cui, con riferimento ai contratti oggetto del presente Regolamento, sia riscontrato un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, saranno utilizzate le procedure ordinarie di cui all'art. 59 (aperta) e 60 (ristretta) del Codice stesso. Tra i criteri oggettivi con cui valutare la presenza del suddetto interesse transfrontaliero certo, la Camera di Commercio tiene conto di:
 - a) valore stimato dell'appalto;



- b) propria tecnicità o ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
 - c) caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate);
 - d) esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie" (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318).
3. Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'articolo 14, comma 4, del Codice.
4. Il presente Regolamento non si applica:
- a) alle minute spese disciplinate dagli articoli 43 e 44 del D.P.R. 254/2005;
 - b) ai Contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
 - c) ai Contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito;
 - d) agli Affidamenti *in house* providing di cui agli articoli 7, comma 2, del Codice e 3, comma 1, lett. e) dell'allegato I.1 del medesimo.
5. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, di cui all'art. 62, comma 1, del Codice. Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritti dal presente Regolamento.
6. Formano parte integrante e sostanziale del presente documento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto, le disposizioni della sezione *Prevenzione della corruzione e trasparenza* del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Camera di Commercio, in osservanza della legge n. 190/2012 nonché del D. Lgs. n. 33/2013.
7. Il presente Regolamento disciplina la fase di acquisizione, per le ulteriori fasi non regolate dal presente documento si rimanda al Codice Civile, al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e, in generale, alla normativa vigente. Sono in ogni caso salve le disposizioni del suddetto D.Lgs. n. 36/23 nonché di altre disposizioni di legge.

Art. 3 – PRINCIPI

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture da parte della Camera di Commercio devono essere rispettati i principi di cui agli articoli 1 – 12 del Codice e in particolare:
- principio del risultato: viene perseguito il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - principio della fiducia: l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;



- principio dell'accesso al mercato: viene favorito l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - principi di buona fede e tutela dell'affidamento, solidarietà e sussidiarietà orizzontale, autorganizzazione amministrativa, autonomia contrattuale, conservazione dell'equilibrio contrattuale, tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione e applicazione dei contratti collettivi nazionale di settore, nonché gli altri principi di base dell'azione amministrativa.
2. È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere, in ogni caso, il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.
 3. Fermo quanto disposto nei commi precedenti, nessuna acquisizione di forniture, di servizi e di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Regolamento, come disposto, in generale, dall'art. 14, comma 6, del Codice.
 4. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 28 e dall'art. 50, comma 9, del Codice.

Art. 4 – ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI INVITI

1. Gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione così come previsto dall'articolo 49 del Codice.
2. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso ad arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce, ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto.
3. Ai sensi del citato articolo 49 comma 2 del Codice, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, e appartenenti alla medesima fascia economica di cui al comma 7.
4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), l'amministrazione non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.



6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
7. Ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del Codice, la Camera di Commercio individua, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche:

FORNITURA BENI E SERVIZI		LAVORI	
Fascia	Importo	Fascia	Importo
A	< € 5.000	A	< € 5.000
B	≥ € 5.000 < € 20.000	B	≥ € 5.000 < € 20.000
C	≥ € 20.000 < € 40.000	C	≥ € 20.000 < € 40.000
D	≥ € 40.000 < € 140.000	D	≥ € 40.000 < € 150.000
E	≥ € 140.000 < la soglia europea	E	≥ € 150.000 < la soglia europea

Il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applicherà, pertanto, con riferimento a ciascuna fascia, ai sensi dell'art. 49, comma 3, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 della stessa norma.

8. Il principio di rotazione non si applica, inoltre, nei seguenti casi:
- a) per gli affidamenti determinati da circostanze di somma urgenza di cui all'art. 140 del Codice;
 - b) particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative, nonché accurata esecuzione del precedente contratto;
 - c) agli ordini effettuati a valle di accordi quadro stipulati secondo le norme del Codice, salvo diversa previsione all'interno degli stessi.

Art. 5 – RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP)

1. Ai sensi dell'art. 15 comma 1 del Codice, per ciascuna procedura di affidamento è nominato, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, un Responsabile Unico di Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
2. Il RUP è individuato tra i dipendenti, di cui al comma 2 dell'art. 15 del Codice, in possesso dei requisiti di cui al relativo allegato I.2, che ne definisce anche i compiti. La Camera di Commercio individua con un atto generale di indirizzo organizzativo tali dipendenti in relazione a tipologie di procedimenti.
3. Il RUP, se non diversamente indicato, svolge nei limiti delle proprie competenze professionali anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di



progettista o di direttore dei lavori. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 4, comma 3, dell'Allegato I.2 al Codice.

Art. 6 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 114 del Codice, l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale delle seguenti figure, disciplinate dalla stessa norma: del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione di cui al d.lgs. n. 81/2008, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità.
2. Per gli appalti di servizi e forniture le funzioni e i compiti del DEC sono svolti, di norma, dal RUP, che può essere coadiuvato, per svolgimento dei medesimi, da uno o più direttori operativi individuati secondo i criteri previsti dall'art. 114, comma 7, del Codice. L'incarico di DEC non può essere ricoperto dal RUP nel caso di contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come individuati dall'articolo 32 dell'allegato II.14.
3. Qualora non vi sia coincidenza tra il RUP e il DEC, quest'ultimo viene nominato dalla Camera di Commercio nell'atto di approvazione della procedura tra il personale esperto nella materia oggetto della fornitura o del servizio. In tale ipotesi, inoltre, il DEC viene indicato nel contratto di appalto o in altro atto trasmesso tempestivamente all'affidatario.
4. Al DEC sono affidate le funzioni indicate nel Codice, come meglio indicate negli allegati I.2 e II.14.
5. Il DEC, così come qualsiasi soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di affidamento/aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, non deve versare nelle situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 16 del Codice (ossia se ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura o nella fase di esecuzione). Il personale che versa in tali ipotesi ne dà comunicazione alla Stazione Appaltante e si astiene dal partecipare alla procedura e alla sua esecuzione.

Art. 7 – LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Nel caso di procedure diverse da quella di affidamento diretto, in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa nonché in altre ipotesi in cui la Stazione Appaltante la ritenga necessaria (ad esempio per valore, e/o rilevanza, e/o oggetto dell'appalto), con provvedimento dirigenziale, viene nominata una Commissione Giudicatrice, ai sensi e secondo le disposizioni degli articoli 51 e 93 del Codice. La Commissione viene nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e ha la funzione di selezionare la migliore offerta, all'esito della



valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti. Su richiesta del RUP, la Commissione svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

2. Ai sensi del citato art. 93 del Codice, la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La Camera di Commercio, di norma, nomina come commissari propri dipendenti, purché siano in possesso del necessario inquadramento e siano esperti della materia interessata dall'appalto. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP e, trattandosi di procedure sotto soglia europea, può rivestire anche la funzione di Presidente.
3. La Camera di Commercio, in mancanza di adeguate professionalità, può altresì nominare componenti dipendenti di altri enti del sistema camerale, di altri enti pubblici e, in caso di documentata indisponibilità, professionisti esterni.
4. Il controllo della documentazione amministrativa è invece svolto dal RUP competente supportato dal personale camerale e da eventuali responsabili di fase nominati.
5. I componenti della Commissione, per essere nominati, non devono incorrere negli impedimenti di cui all'art. 93, comma 5, del Codice, ossia:
 - a. essere stati, nel biennio precedente all'indizione della procedura, componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
 - b. essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale;
 - c. trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura.
6. Costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, ossia quando ricorrano interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con sussista (personalmente o con il proprio coniuge) causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui il soggetto sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sul ricorrere di situazioni di conflitto di interessi decide il dirigente competente alla nomina della Commissione.
7. La Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per l'attività di valutazione, ai sensi del comma 4 del citato art. 93 del Codice.



8. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale dell'amministrazione, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità previste dal Codice.



SEZIONE II – PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 8 – PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA

1. Le procedure di affidamento oggetto del presente Regolamento si distinguono a seconda dell’oggetto e dell’importo, come segue:

Art. 8.1. – AFFIDAMENTO DIRETTO

Art. 8.1.1. – Procedura per l’affidamento diretto di appalti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000,00 Euro (art. 50, c. 1, lettere a e b, del Codice);

Art. 8.1.2. – Procedure per l’affidamento diretto di appalti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 150.000,00 Euro e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 140.000,00 Euro (art. 50, c. 1, lettere a e b, del Codice);

Art. 8.2. – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA

Art. 8.2.1. – Procedura negoziata senza bando di gara per l’affidamento di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 Euro e inferiore alla soglia europea e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 Euro e inferiore alla soglia europea (art. 50, c. 1, lettere c, d ed e, del Codice);

2. La Camera di Commercio, ai sensi della circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 novembre 2023 n. 298, si riserva la possibilità, fatto salvo il principio di risultato, di applicare procedure ordinarie, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE.
3. Nessuna acquisizione di lavori, servizi o forniture può essere frazionata artificialmente, al fine di eludere una disciplina che, senza frazionamento, sarebbe stata applicabile ai sensi di legge o in base al presente Regolamento. È consentito per ragioni tecniche, esigenze operative e/o gestionali, nonché per garantire la effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), suddividere gli appalti in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel rispettivo settore, ai sensi dell’art. 58 del Codice.
4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di cui all’art. 2, c. 5 del presente regolamento.
5. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro l’affidamento può avvenire tramite Ordine digitale (cosiddetto Buono d’Ordine) mentre per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 Euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea, la Camera di Commercio, con apposito provvedimento, adotta la determina a contrarre o di affidamento individuando l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se richiesti, a quelli inerenti alla capacità economico-



finanziaria e tecnico-professionale.

6. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti, devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale e dei requisiti speciali di idoneità professionale e/o di capacità economico e finanziaria e/o capacità tecniche e professionali proporzionate all'oggetto dell'affidamento e in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 94 e seguenti e 100 del Codice.
7. Il possesso dei requisiti di qualificazione per gli appalti di importo inferiore a 40.000 Euro dovrà essere dimostrato dall'affidatario, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; la Camera di Commercio verifica le dichiarazioni secondo le modalità e i criteri illustrati dal successivo articolo 11 del presente Regolamento. Per quelli di importo pari o superiore a 40.000 Euro ed inferiori alle soglie europee, invece, la Camera di Commercio provvederà alle verifiche dell'affidatario-aggiudicatario mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico così come previsto dal successivo articolo 11 del presente Regolamento. Non si procederà al controllo degli aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip e analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.
8. Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 Euro ed inferiori alle soglie europee, gli operatori economici in sede di presentazione dell'offerta, dovranno confermare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti richiesti mediante la presentazione del DGUE.
9. Nei documenti delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall'articolo 60 del Codice.
10. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, nei documenti di affidamento può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Camera di Commercio può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
11. Gli atti relativi all'intero ciclo di vita dei contratti sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 20 e ss. del Codice e sono pubblicati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33 del 2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito www.cmp.camcom.it e secondo le indicazioni contenute nella già citata sezione *Prevenzione della corruzione e Trasparenza* del vigente PIAO camerale. Gli obblighi di pubblicazione si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.



Art. 8.1. – AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Il Codice disciplina l'affidamento diretto in particolare all'art. 50, comma 1, lettere a) per i lavori e b) per servizi e forniture. In osservanza di tali disposizioni, la Camera di Commercio può procedere con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, previa verifica della congruità del prezzo come indicato al comma 3 del presente articolo, e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva dell'affidatario. L'affidamento diretto deve avvenire, in ogni caso, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Camera di Commercio e a condizioni economiche e/o prestazionali valutate congrue rispetto a quelle praticate nel mercato di riferimento. La scelta viene motivata sulla base di valutazioni discrezionali che riguardino la qualità del prodotto, le condizioni di consegna, il prezzo o altre circostanze particolari in caso di forniture, nonché le referenze, la qualità del servizio, la competenza specifica, le condizioni economiche, le modalità di prestazione o altre circostanze particolari in caso di servizi e lavori.
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice, in caso di affidamento diretto, il relativo provvedimento, di cui al comma 1 della stessa norma, deve individuare l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se richiesti, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
3. Al fine di valutare le concrete condizioni di mercato e la congruità dei prezzi offerti per le prestazioni richieste, il RUP può adottare le seguenti modalità:
 - a. verifica delle prestazioni e dei prodotti sulle Piattaforme di Acquisizione Digitale (PAD) messe a disposizione da Consip SpA (MEPA, Convenzioni o Accordi Quadro) o dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e per gli Acquisti della Lombardia (NECA, Convenzioni o Accordi Quadro);
 - b. verifica di listini e prezziari normalmente in uso per la rispettiva categoria merceologica e simili;
 - c. raffronto tra preventivi, anche precedentemente acquisiti per prestazioni analoghe;
 - d. raffronto tra contratti conclusi da altri enti del sistema camerale o da altre pubbliche amministrazioni desumibili dalle pubblicazioni sui rispettivi siti istituzionali;
 - e. ricerche informali effettuata sulla rete.
4. Per gli affidamenti diretti la Camera di Commercio non richiede le garanzie provvisorie. Ai sensi dell'art. 53 del Codice, l'Amministrazione, in casi debitamente motivati, ha facoltà di non richiedere la garanzia definitiva; quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Art. 8.1.1 – Procedura per l'affidamento diretto di appalti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 Euro

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 8 e 8.1. del presente Regolamento, per gli affidamenti



di importo inferiore a 5.000 Euro non è obbligatorio applicare il principio di rotazione, mentre per quelli di importo pari e superiore a 5.000 Euro e inferiore a 40.000 Euro si applica il principio di rotazione, come previsto dall'art. 49 del Codice e disciplinato dall'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 8.1.2. – Procedure per l'affidamento diretto di appalti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 150.000 Euro e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 Euro inferiore a 140.000 Euro

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 8 e 8.1. del presente regolamento, per gli affidamenti diretti rientranti in tale fascia si applica il principio di rotazione, come previsto dall'art. 49 del Codice e disciplinato dall'articolo 4 del presente Regolamento.

Art. 8.2 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA

Art. 8.2.1 – Procedure per l'affidamento di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore alla soglia europea e di appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 Euro e inferiore alla soglia europea.

1. Ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettere c), per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione euro si ricorre alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati o tramite consultazione di elenchi di operatori economici propri o di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, o in base a indagini di mercato così come previsto dall'art. 9 del presente Regolamento qualora gli iscritti ai suddetti elenchi siano in misura inferiore rispetto al minimo previsto dal Codice.
2. Ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettere d), per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice si ricorre alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati o tramite consultazione di elenchi di operatori economici propri o di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, o in base a indagini di mercato così come previsto dall'art. 9 del presente Regolamento qualora gli iscritti ai suddetti elenchi siano in misura inferiore rispetto al minimo previsto dal Codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettere e), per gli affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice si ricorre alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati o tramite consultazione di elenchi di operatori economici propri o di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, o in base a indagini di mercato così come previsto dall'art. 9 del presente Regolamento qualora gli iscritti ai suddetti



elenchi siano in misura inferiore rispetto al minimo previsto dal Codice.

4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 8 del presente regolamento, per le procedure di affidamento di appalti di lavori pari o superiori a 500.000 euro si farà riferimento a centrali di committenza o a stazioni appaltanti qualificate ai sensi dell'art. 62 del Codice.

Art. 9 – INDAGINI DI MERCATO

1. L'indagine di mercato è disciplinata dall'art. 50, comma 2 e 3, del Codice e dall'Allegato II.1 al medesimo ed è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
3. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con l'amministrazione. Inoltre nell'avviso la Camera di Commercio si può riservare la facoltà:
 - di procedere alla selezione dei soggetti sulla base di criteri oggettivi, nel caso le manifestazioni di interesse superino l'eventuale numero massimo di operatori da invitare previsto nella determina a contrarre;
 - di integrare l'elenco degli operatori da invitare, nel caso in cui, al contrario, non si raggiunga il numero minimo di manifestazioni di interesse da parte degli operatori.
4. La Camera di Commercio assicura l'opportuna pubblicità dell'indagine di mercato, mediante la pubblicazione di un avviso sul proprio sito Internet, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
5. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla



Camera di Commercio, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzando i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La Camera di Commercio deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

6. All'esito dell'indagine di mercato verranno invitati o selezionati i soggetti ritenuti più idonei. In generale, vige il divieto di utilizzo del sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi. In casi eccezionali, come quello in cui dovessero pervenire un numero eccessivo di candidature, è ammesso il sorteggio; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Art. 10 – ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. È istituito presso la Camera di Commercio l'elenco degli operatori economici. L'elenco è costituito a seguito di avviso pubblico, approvato dal Dirigente competente, nel quale è rappresentata la volontà della Camera di Commercio di realizzare un elenco di soggetti con cui possono essere individuati gli operatori da invitare. L'avviso di costituzione dell'elenco degli operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
2. L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo, previste dal precedente articolo 8, in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
3. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo fra quelle previste per i lavori, servizi e forniture dal precedente articolo 8, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti avviene tramite la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.
5. L'iscrizione nell'elenco degli operatori economici avviene senza limiti temporali. La revisione dell'elenco avverrà con cadenza biennale, tramite richiesta di conferma dell'iscrizione tramite PEC. L'operatore economico dovrà darvi riscontro tramite PEC. La Camera di Commercio procederà alla cancellazione degli operatori che abbiano perso i



requisiti richiesti. La Camera di Commercio può procedere alla cancellazione degli operatori a cui sia stata comminata una o più penali nel corso dell'esecuzione di un contratto e/o che abbiano causato disservizi all'amministrazione. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la Camera di Commercio delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti tramite comunicazione da inviare via PEC. La Camera di Commercio procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

6. L'elenco, non appena approvato, viene pubblicato sul sito web della Camera di Commercio e sulla BDNAP.

Art. 11 – I CONTROLLI SUGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Gli operatori economici sono soggetti alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale nonché di capacità tecnico-professionale e di capacità economico-finanziaria richiesti.
2. La Camera di Commercio verificherà l'assenza di cause di esclusione, ai sensi degli articoli 94 e seguenti del Codice, attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di cui all'art. 24 del Codice, ove previsto.
3. Nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 Euro l'affidatario deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti agli articoli 94 e 95 del Codice. Fermo restando il potere di verificare il possesso di tali requisiti rispetto ad ogni singolo affidatario, l'Amministrazione effettuerà i controlli previo sorteggio effettuato annualmente di un campione pari al 10%, con un minimo di 1 operatore degli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento, informando gli uffici di competenza, oltre che il diretto interessato. Dell'estrazione viene conservata apposita documentazione. Per l'individuazione degli affidamenti fa fede la data della determina di affidamento o del Buono d'Ordine.
4. Resta ferma la possibilità di effettuare i controlli su tutti i requisiti tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'Ente un'adeguata e completa valutazione.
5. Il RUP, ai fini delle verifiche relative all'affidatario, deve controllare:
 - l'autodichiarazione concernente il possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023;
 - la regolarità contributiva;



- la presenza di eventuali annotazioni sul casellario dell'ANAC;
- l'assenza di inadempienze tributarie ai sensi dell'art. 95, c.2, del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'insussistenza di procedure concorsuali a carico dell'operatore, tramite consultazione del Registro imprese.

L'esistenza di condanne penali, di cui all'elenco dell'art. 94 del Codice, sarà oggetto di conseguente valutazione.



SEZIONE III – CONTRATTO ED ESECUZIONE

Art. 12 – IL CONTRATTO

1. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea la stipulazione del contratto deve avvenire – in una delle forme previste dall'art. 18, comma 1, del Codice – entro trenta giorni dall'affidamento/aggiudicazione.
2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice non si applicano agli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento.
3. Ai sensi della Tabella A dell'Allegato I.4 del Codice, il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso è definita come segue:

Fascia di importo contratto	Imposta
< € 40.000,00	Esente
≥ € 40.000,00 e < € 150.000,00	€ 40,00

4. Il contratto dovrà contenere le condizioni specifiche della sua esecuzione, tra cui l'inizio e il termine dei lavori, della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ove pertinente, e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.lg. n. 81/2008.
5. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole che prevedano, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, la risoluzione dello stesso e il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della garanzia definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
6. La durata del contratto può essere modificata se nei documenti di affidamento è prevista una opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Camera di commercio. Sono fatte salve in via residuale ipotesi di proroga tecnica debitamente motivate ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del Codice.
7. Nei documenti di affidamento può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore



l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 13 – SUBAPPALTO

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

Art. 14 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) – CODICE UNICO DI PROGETTO

1. Indipendentemente dal valore economico dell'affidamento, rispetto a quest'ultimo la Camera di Commercio provvede all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG), secondo le disposizioni vigenti e salve le eccezioni nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata nel presente Regolamento.
2. Per gli appalti d'investimento pubblico, ai sensi dell'art. 11, comma 2-quater, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, oltre al codice identificativo di gara, l'amministrazione deve acquisire in fase di programmazione o nel primo atto di avvio della procedura il Codice Unico di Progetto (CUP) sulla piattaforma del Ministero dell'economia e delle finanze al link https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/home_cup.jsp.

Art. 15 – TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante, il CIG, così come indicato al precedente articolo 14 comma 1 del presente regolamento e, ove obbligatorio, così come previsto dal precedente articolo 14 comma 2 del regolamento stesso, il CUP.
2. Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'affidatario è tenuto a comunicare alla Camera di Commercio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 16 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, L'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE E I PAGAMENTI

1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso sia divenuto efficace salvo che, per motivate ragioni e nei casi di urgenza di cui all'art. 17, comma 9 del Codice, se ne chiedi l'esecuzione anticipata. In tal caso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle



sole spese sostenute per l'espletamento delle prestazioni su ordine del direttore dell'esecuzione del contratto.

2. L'esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del RUP e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ove sia nominato quale DEC un soggetto diverso dal Responsabile Unico di Progetto.
3. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la Camera di Commercio può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
4. Per i contratti di cui al presente Regolamento, la Camera di Commercio può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi.
5. Le fatture sono liquidate dalla Camera di Commercio con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito della verifica da parte del direttore dell'esecuzione del contratto e/o del richiedente dell'acquisto della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, come previsto dalla Procedura Ciclo Passivo.
6. Il pagamento delle fatture o documenti fiscali sono subordinati alla verifica del DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore. In caso di irregolarità l'affidatario viene invitato alla regolarizzazione entro 15 giorni. In caso di inadempimento la Camera di commercio provvede al versamento dell'importo dovuto agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice.
7. Il Responsabile dell'ufficio competente effettua la verifica di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 602/73 prima di effettuare un pagamento di importo superiore alla soglia ivi prevista.
8. I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale ovvero dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.
9. Si applicano le disposizioni in materia di pagamento nelle transazioni commerciali.



SEZIONE IV – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Art. 17 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'efficacia legale del provvedimento che lo approva.
2. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento, si rinvia integralmente alla normativa di legge e regolamentare statale nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla suddetta normativa prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.
3. I medesimi principi si applicano ai successivi aggiornamenti al presente Regolamento.